



COMUNE DI BUONABITACOLO

Provincia di SALERNO

COPIA

Prot.

Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77 del 10/07/2009

OGGETTO: TASSA RACCOLTA RR.SS.UU. – DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2009

L'anno **DUEMILANOVE** il giorno **DIECI** del mese di **LUGLIO** alle ore **13.30** nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del **VICESINDACO** Eleonora Russo, perché assente il **SINDACO** Beniamino Curcio.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale *Dr.ssa Claudia Vertullo*

IL PRESIDENTE

fatto l'appello nominale degli Assessori:

N.	ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
	COGNOME	NOME		
1				
2	TROTTA	Vito	1	
3	FORTUNATO	Enrico	1	
4	LANZIERI	Michele		1
		TOTALE	2	1

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n°507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- che per effetto del decreto ambientale del 30.12.2008, n°208, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2009, analogamente a quanto già precedentemente disposto per l'esercizio 2007 dall'art. 1, comma 184, lett. a) della Legge n° 296/2006 (finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 66, lett. a) della Legge n°244/2007 (Legge finanziaria 2008);
- che, pertanto, il relativo regime di prelievo fiscale per il Comune di BUONABITACOLO per l'anno 2009 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) di cui agli art. da 58 ad 81 del D. Lgs. n°507 del 15.11.1993 per effetto delle richiamate disposizioni di proroga e non essendo l'Ente passato al regime TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) di cui al D. Lgs. 05.02.1997, n° 22 (cosiddetto Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs. 03.04.2006, n° 152 (cosiddetto Codice Ambientale);
- che il D.L. 11 maggio 2007, n°61, convertito in Legge 5 luglio 2007, n° 87, ha stabilito all'art. 7 per i Comuni della Regione Campania che:
"a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti";
- che il successivo D.L. 31 dicembre 2007, n° 248, (cosiddetto decreto milleproroghe) convertito in Legge 28 febbraio 2008, n°31, all'art. 33 così differisce il termine:
"il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n°61, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 2007, n° 87, è prorogato al 31 dicembre 2008";

Evidenziato altresì che, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art. 7 del D.L. n°61/2007 dispone le applicazioni delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D. Lgs. n° 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n° 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)." all'art. 1, comma 169, ha così stabilito:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Letti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Federalismo che con nota n°5602 del 16 marzo 2007 ha specificato che le delibere delle Tariffe ed i regolamenti sulle Entrate devono essere "emanate" prima dell'adozione del Bilancio di Previsione anche se il termine è identico e considerata la stretta correlazione tra i succitati documenti e/o provvedimenti;

Visto altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Per l'anno 2009 detto termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31 marzo 2009 (Decreto Ministero dell'Interno 06 dicembre 2008);

Considerato altresì che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e), del D. Lgs. n° 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2009 le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato altresì che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza della Giunta Comunale:

- a) ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n° 267/2000, essendo riservato al Consiglio Comunale la sola disciplina generale delle tariffe, nonché l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42 dello stesso D. Lgs. e salvo quanto stabilito per l'ICI per gli effetti del comma 156 dell'art. 1 della Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n° 296;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 174, comma 1°, dell'art. 172 del D. Lgs. n° 267/2000, dove si evidenzia che tale deliberazione sia ricevuta dal Consiglio Comunale in allegato del bilancio di previsione;
- c) come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato – sezione V – 13 marzo 2002, n° 1491;

Visto che, per quanto riguarda la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti con la propria precedente deliberazione n° 40, in data 23.05.2008, esecutiva, veniva approvata la tariffa che segue per l'anno **2008**:

Cat.	Cod.	Descrizione categoria	Tipo	Tariffa a mq
I	0101	Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori, nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio.	Abitazione	€ 0,80
I	0102	Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori, nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio. RIDOTTA	Abitazione	€ 0,56
II	0201	Studi professionali (legali, tecnici, sanitari, ecc.), uffici commerciali, industriali, di rappresentanza e simili. Tutti i vani interessati agli stessi.	Attività produttiva	€ 1,10
III	0301	Alberghi, locande, pensioni e simili, tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	Attività produttiva	€ 1,00
IV	0401	Ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, osterie, gelaterie, pasticcerie e simili. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	Attività produttiva	€ 1,00
V	0501	Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non considerati da altre categorie. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività.	Attività produttiva	€ 1,00
VI	0601	Istituti di credito, banche, istituti di assicurazione, agenzie di affari. Tutti i vani comunque interessati agli stessi.	Attività produttiva	€ 2,10
VII	0701	Istituti di previdenza e assistenza: INPS, INAM, INADEL, INAIL e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per le abitazioni che vanno considerate con la Ctg. 1.	Attività produttiva	€ 1,10
VIII	0801	Associazioni di categoria (commercianti, industriali, artigiani, ecc.) Camera di Commercio, Istituto Autonomo per le Case Popolari e simili. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti.	Attività produttiva	€ 1,10
IX	0901	Istituti d'istruzione, collegi, asili, biblioteche, musei, collettività religiose, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d'arma e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori.	Attività produttiva	€ 1,10
X	1001	Botteghe e laboratori artigiani, locali per mostre ove non si effettui la vendita. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti.	Attività produttiva	€ 1,10
XI	1101	Stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, stazioni autocorriere, Aziende Municipalizzate, aziende commerciali con magazzini per la vendita all'ingrosso. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per quelli degli uffici che vanno considerati alla Ctg. 2, e per quelli delle abitazioni che vanno considerati alla Ctg. 1.	Attività produttiva	€ 1,60
XII	1201	Teatri, cinematografi, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori, sale da ballo, da divertimento e simili, compresi i locali di servizio.	Attività produttiva	€ 1,10
XIII	1301	Ospedali, sanatori e simili, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, istruzione e servizi per il personale.	Attività produttiva	€ 2,00

Visto che, sulla scorta anche dei dati rilevati dai Responsabili dei Servizi interessati come da allegata relazione, non si riscontra la necessità di adeguare per l'anno **2009** le tariffe per l'applicazione delle T.A.R.S.U.

Visto che, per l'anno **2008**, le tariffe per l'applicazione della T.A.R.S.U. sono state commisurate:

- in base ai criteri tradizionali previgenti al D. Lgs. n. 507/1993 (uso e superficie);
- in base ad uno dei seguenti criteri previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n° 507/1993:
- commisurazione della tassa alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività con elaborazione di appositi coefficienti;
- commisurazione della tassa alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico;

Visto il vigente regolamento comunale per la «applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni»;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la allegata relazione degli Uffici comunali;

Visto il «Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate» di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, approvato con deliberazione consiliare n° 61, in data 21.12.1999 ed integralmente sostituito dalla delibera consiliare n° 03 del 12.05.2007;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate ed in relazione alla classificazione dei locali e delle aree di cui all'art. 9 del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni», la seguente nuova tariffa per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1° gennaio 2009:

Cat.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Tariffa a mq
I	Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori, nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio.	€ 0,80
II	Studi professionali (legali, tecnici, sanitari, ecc.), uffici commerciali, industriali, di rappresentanza e simili. Tutti i vani interessati agli stessi.	€ 1,10
III	Alberghi, locande, pensioni e simili, tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	€ 1,00
IV	Ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, osterie, gelaterie, pasticcerie e simili. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	€ 1,00
V	Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non considerati da altre categorie. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività.	€ 1,00
VI	Istituti di credito, banche, istituti di assicurazione, agenzie di affari. Tutti i vani comunque interessati agli stessi.	€ 2,10
VII	Istituti di previdenza e assistenza: INPS, INAM, INADEL, INAIL e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per le abitazioni che vanno considerate con la Ctg. 1.	€ 1,10
VIII	Associazioni di categoria (commercianti, industriali, artigiani, ecc.) Camera di Commercio, Istituto Autonomo per le Case Popolari e simili. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti.	€ 1,10
IX	Istituti d'istruzione, collegi, asili, biblioteche, musei, collettività religiose, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d'arma e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori.	€ 1,10
X	Botteghe e laboratori artigiani, locali per mostre ove non si effettui la vendita. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti.	€ 1,10
XI	Stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, stazioni autocorriere, Aziende Municipalizzate, aziende commerciali con magazzini per la vendita all'ingrosso. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per quelli degli uffici che vanno considerati alla Ctg. 2, e per quelli delle abitazioni che vanno considerati alla Ctg. 1.	€ 1,60
XII	Teatri, cinematografi, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori, sale da ballo, da divertimento e simili, compresi i locali di servizio.	€ 1,10
XIII	Ospedali, sanatori e simili, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, istruzione e servizi per il personale.	€ 2,00

- 2) Per quanto riguarda le esenzioni, troverà applicazione l'art. 10, del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni»;

- 3) Per quanto riguarda la denuncia, la riscossione e quanto altro inerente al servizio ed alla tassa troveranno applicazione:

a) il «Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni»;

b) il D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modificazioni;

c) il D. Lgs. 13 aprile 1999, n°112 e successive modificazioni;

- 4) Dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole categorie di locali ed aree si è tenuto rigorosamente conto della loro diversa attitudine a produrre rifiuti;
- 5) Dare atto che i totali delle entrate e delle spese relative al servizio, rispettivamente accertate ed impegnate sono quelli risultanti dalla allegata relazione dell'Ufficio Tributi, alla quale si faccia pieno riferimento;
- 6) Dare atto che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette tariffe garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2009 in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del D.L. 11.05.2007, n°61 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti) convertito con modificazioni dalla Legge 05.07.2007, n°87;
- 7) Dare atto anche che, il gettito complessivo non «supera il costo dei servizi stessi» così come prescrive l'art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507;
- 8) La presente deliberazione sarà comunicata al Ministero delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507.

UFFICIO TRIBUTI

**Tariffa per la gestione del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2009**

R E L A Z I O N E

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50 per cento del predetto costo (Art. 61, 1° comma, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507);
- che il costo di esercizio deve comprendere le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Art. 61, 2° comma, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507);

C I O ' P R E M E S S O

Visto il «Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni» in applicazione del quale dovrà essere deliberata la nuova tariffa;

Visti gli artt. 58, 61, 67 e 69 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

Viste le circolari e risoluzioni ministeriali;

Visto l'art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 (come modificato, prima, dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n° 146, e, da ultimo, dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n° 549), che, testualmente, recita:

Art. 61 - Gettito e costo del servizio.

1. (comma modificato dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n° 146) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. (comma così modificato dall'art. 3, comma 68, della legge 28/12/1995, n° 549) Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n° 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. (comma modificato dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n° 146) Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n°

3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.

3-bis (comma aggiunto con l'art. 3, comma 68, della legge 28/12/1995, n° 549) – Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n° 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Atteso che per effetto del decreto ambientale del 30.12.2008, n°208, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2009, analogamente a quanto già precedentemente disposto per l'esercizio 2007 dall'art. 1, comma 184, lett. a) della Legge n° 296/2006 (finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 66, lett. a) della Legge n° 244/2007 (Legge finanziaria 2008);

- che, pertanto, il relativo regime di prelievo fiscale per il Comune di BUONABITACOLO per l'anno 2009 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) di cui agli art. da 58 ad 81 del D. Lgs. n°507 del 15.11.1993 per effetto delle richiamate disposizioni di proroga e non essendo l'Ente passato al regime TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) di cui al D. Lgs. 05.02.1997, n° 22 (cosiddetto Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs. 03.04.2006, n° 152 (cosiddetto Codice Ambientale);
- che il D.L. 11 maggio 2007, n°61, convertito in Legge 5 luglio 2007, n° 87, ha stabilito all'art. 7 per i Comuni della Regione Campania che:
“a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti”;
- che il successivo D.L. 31 dicembre 2007, n°248, (cosiddetto decreto milleproroghe) convertito in Legge 28 febbraio 2008, n°31, all'art. 33 così differisce il termine:
“il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n°61, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 2007, n° 87, è prorogato al 31 dicembre 2008”;

Evidenziato altresì che, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art. 7 del D.L. n°61/2007 dispone le applicazioni delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D. Lgs. n° 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

Ritenuto che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio **2009** esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare o non adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vengono rilevati, dai registri contabili e dagli altri atti d'ufficio, i seguenti elementi:

PROSPETTO A): Tariffa in vigore ed analisi del gettito accertato (per la sola parte di competenza).

Categ.	Gettito effettivamente accertato nell'esercizio che precede quello in corso				Gettito presunto dell'esercizio in corso				Annotazioni
	Totale Utenze	Tariffa	Superficie Mq.	ANNO 2007	Totale Utenze	Tariffa	Superficie Mq.	ANNO 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	879	0,80	90.542	67.370,43	1404	0,80	140.848	105.667,34	
I Rid.	202	0,56	26.219	14.286,72	1	0,56	120	67,20	
II	15	1,10	519	570,90	14	1,10	858	943,80	
II Rid.	3	0,77	285	219,45	0	0,00		-	
III	2	1,00	170	170,00	1	1,00	100	100,00	
III Rid.	0	0,70	-	-	0	0,00	-	-	
IV	6	1,00	463	375,50	7	1,00	690	549,17	
IV Rid.	1	0,70	70	49,00	0	0,00		-	
V	50	1,00	3.174	3.159,83	75	1,00	5.362	5.346,80	
V Rid.	7	0,70	1.635	1.144,50	0	0,00		-	
VI	2	2,10	875	1.837,50	2	2,10	922	1.936,20	
VI Rid.	0	1,47	-	-	0	0,00	-	-	
VII	0	1,10	-	-	0	1,10	-	-	
VII Rid.	0	0,77	-	-	0	0,00	-	-	
VIII	0	1,10	-	-	0	1,10	-	-	
VIII Rid.	0	0,77	-	-	0	0,00	-	-	
IX	2	1,10	2.132	2.345,20	0	1,10	-	-	
IX Rid.	0	0,77	-	-	0	0,00	-	-	
X	24	1,10	2.295	2.509,83	29	1,10	2.552	2.745,23	
X Rid.	9	0,77	981	755,37	0	0,00		-	
XI	5	1,60	340	544,00	12	1,60	3.550	5.658,67	
XI Rid.	2	1,12	220	246,40	0	0,00		-	
XII	0	1,10	-	-	0	1,10	-	-	
XII Rid.	0	0,77	-	-	0	0,00	-	-	
XIII	0	2,00	-	-	0	2,00	-	-	
XIII Rid.	0	1,40	-	-	0	0,00	-	-	
TOTALE	1.209	XXX	129.920	95.584,63	1.545	XXX	155.002	123.014,41	

PROSPETTO B): Spese (per la sola parte di competenza) impegnate nell'anno che precede quello in corso e spese previste per l'anno.

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	Spese impegnate nell'esercizio che precede quello in corso Anno 2007	Spese previste per l'esercizio in corso Anno 2008
T	F	S	I	VE			
1					2	3	4
1	09	05	01	0	Personale	13.779,15	66.024,34
1	09	05	02	0	Acquisto beni e/o materie prime	2.156,87	3.000,00
1	09	05	03	0	Prestazioni di servizio	104.948,00	110.000,00
1	09	05	04	0	Utilizzo beni di terzi	-	-
1	09	05	05	0	Trasferimenti	4.780,00	5.500,00
1	09	05	06	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-	-
1	09	05	07	0	Imposte e tasse	951,25	4.163,74
1	09	05	08	0	Oneri straordinari della gestione corrente	-	52,00
1	09	05	09	0	Ammortamenti di esercizio	-	-
TOTALE						126.615,27	188.740,08

PROSPETTO C): Tariffa in vigore ed analisi del gettito con le superfici accertate nell'anno 2008
(per la sola parte di competenza).

Cat.	Cod.	Descrizione categoria	Tipo	Tariffa a mq	Utenze n°	Totale superficie	TOTALE IMPOSTA NETTA
I	0101	Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori, nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio.	Abitazione	€ 0,80	1.404	140.848	112.678,40
I	0102	Abitazioni private, tutti i vani siano essi principali che accessori, nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio. RIDOTTA	Abitazione	€ 0,56	1	120	67,20
II	0201	Studi professionali (legali, tecnici, sanitari, ecc.), uffici commerciali, industriali, di rappresentanza e simili. Tutti i vani interessati agli stessi.	Attività produttiva	€ 1,10	14	858	943,80
III	0301	Alberghi, locande, pensioni e simili, tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	Attività produttiva	€ 1,00	1	100	100,00
IV	0401	Ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, osterie, gelaterie, pasticcerie e simili. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività	Attività produttiva	€ 1,00	7	690	690,00
V	0501	Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non considerati da altre categorie. Tutti i vani comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio dell'attività.	Attività produttiva	€ 1,00	75	5.362	5.362,00
VI	0601	Istituti di credito, banche, istituti di assicurazione, agenzie di affari. Tutti i vani comunque interessati agli stessi.	Attività produttiva	€ 2,10	2	922	1.936,20
VII	0701	Istituti di previdenza e assistenza: INPS, INAM, INADEL, INAIL e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per le abitazioni che vanno considerate con la Ctg. 1.	Attività produttiva	€ 1,10	0	0	0,00
VIII	0801	Associazioni di categoria (commercianti, industriali, artigiani, ecc.) Camera di Commercio, Istituto Autonomo per le Case Popolari e simili. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti.	Attività produttiva	€ 1,10	0	0	0,00
IX	0901	Istituti d'istruzione, collegi, asili, biblioteche, musei, collettività religiose, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d'arma e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori.	Attività produttiva	€ 1,10	0	0	0,00
X	1001	Botteghe e laboratori artigiani, locali per mostre ove non si effettui la vendita. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti.	Attività produttiva	€ 1,10	29	2.552	2.807,20
XI	1101	Stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, stazioni autocorriere, Aziende Municipalizzate, aziende commerciali con magazzini per la vendita all'ingrosso. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per quelli degli uffici che vanno considerati alla Ctg. 2, e per quelli delle abitazioni che vanno considerati alla Ctg. 1.	Attività produttiva	€ 1,60	12	3.550	5.680,00
XII	1201	Teatri, cinematografi, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori, sale da ballo, da divertimento e simili, compresi i locali di servizio.	Attività produttiva	€ 1,10	0	0	0,00
XIII	1301	Ospedali, sanatori e simili, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, istruzione e servizi per il personale.	Attività produttiva	€ 2,00	0	0	0,00
TOTALI					1.545	155.002	130.264,80
							13.026,48
							6.513,24
TOTALE GENERALE GETTITO							149.804,52

PROSPETTO D): Quantificazione dei costi per la gestione del servizio, previsti nell'esercizio finanziario di riferimento (Art. 61, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

INTERVENTO					DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2009
T	F	S	I	VE		
1					2	4
					SPESE PER IL PERSONALE:	
1	09	05	01	20	Oneri diretti	75.661,65
1	09	05	01	21	Oneri riflessi	20.760,00
					TOTALE	96.421,65
					SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI:	
1	09	05	02	0	Acquisto beni e/o materie prime	2.000,00
					TOTALE	2.000,00
1	09	05	03	0	Prestazioni di servizio - Assicurazione	1.100,00
					Prestazioni di servizio - Altre prestazioni	7.900,00
					Prestazioni di servizio - Canone gestione urbana	40.363,36
					Prestazioni di servizio - Conferimento frazione umida	22.000,00
					Prestazioni di servizio - Attività di trasferimento e quota ristoro	14.000,00
					Prestazioni di servizio - Conferimento non differenziato	20.000,00
					Prestazioni di servizio - Smaltimento beni durevoli ed ingombranti	3.500,00
					Prestazioni di servizio - Smaltimento beni con clorofluorocarburi	2.000,00
					Prestazioni di servizio - Smaltimento farmaci	500,00
					TOTALE	111.363,36
1	09	05	04	0	Utilizzo beni di terzi	-
					TOTALE	-
					TRASFERIMENTI:	
1	09	05	05	0	Trasferimenti - Tutela ambientale	6.513,24
					TOTALE	6.513,24
					ONERI FINANZIARI:	
1	09	05	06	0	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
					TOTALE	-
1	09	05	07	0	Imposte e tasse - IRAP	6.057,00
					Imposte e tasse - Altre imposte	118,47
					TOTALE	6.175,47
1	09	05	08	0	Oneri straordinari della gestione corrente	52,00
					TOTALE	52,00
					QUOTE AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE:	
1	09	05	09	0	Ammortamenti di beni mobili	-
					Ammortamenti di beni immobili	-
					TOTALE SPESE	222.525,72
					A detrarre il costo per lo spazzamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10/3/1982, n° 915. Quota percentuale del 5% (previsto dal 5% al 15%), (Art. 61, comma 3/bis, del D. Lgs. n° 507/1993 – Art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392, convertito dalla legge 28.02.2001, n° 26)	11.126,29
					Costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'Art. 58 del D. Lgs. n° 507/1993)	211.399,43

PROSPETTO E): Percentuale copertura dei costi per la gestione del servizio, previsti nell'esercizio finanziario di riferimento (Art. 7, del D.L. 11 maggio 2007, n° 61 convertito in L. 5 luglio 2007, n° 87) .

Tit.	Ctg.	Ris.	PROSPETTO DI COPERTURA	IMPORTO
1	02	1203	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	143.291,28
1	02	1203	Addizionale Provinciale sulla tassa smaltimento	6.513,24
1	02	1203	Trasferimenti Ministero Pubblica Istruzione per TARSU scuole	1.812,00
2	01	2005	Trasferimenti Ministero Lavoro per n°4 L.S. U. stabilizzati	37.184,88
3	01	3013	Proventi dal servizio nettezza urbana - Contributo su frazione umida (Kg. 114.050x0,04)	4.562,00
3	01	3013	Proventi CONAI	9.000,00
3	01	3013	Proventi raccolta differenziata	9.036,03
			TOTALE ENTRATE	211.399,43
			Costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani	211.399,43
			Avanzo	0,00
			Disavanzo	0,00
			Percentuale di copertura	100,00%

Sulla scorta dei dati rilevati non si riscontra la necessità di adeguare per l'anno **2009** le tariffe per l'applicazione della T.A.R.S.U.

Oppure:

Sulla scorta dei dati rilevati si riscontra la necessità di adeguare per l'anno **2009** le tariffe per l'applicazione della T.A.R.S.U.

.....

Data

**Il Responsabile del Servizio
 di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to GARONE Elia

F.to GARONE Elia

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n., in data

Visto: **IL Segretario Comunale**

F.to Dr.ssa VERTULLO Claudia

COMUNE DI BUONABITACOLO
Provincia di Salerno

SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 10.07.2009
Art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n°267
PROPOSTA

OGGETTO: TASSA RACCOLTA RR.SS.UU. – DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2009.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Nulla da osservare.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to GARONE Elia